



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-289/15

**Procedimento penale
contro
Jozef Grundza**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 7 – Condizione della doppia incriminabilità – Articolo 9 – Motivo di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione tratto dall’assenza di doppia incriminabilità – Cittadino dello Stato di esecuzione condannato nello Stato di emissione per inosservanza di una decisione di un’autorità pubblica»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 gennaio 2017

Cooperazione giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali — Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione — Condizione della doppia incriminabilità — Controllo — Portata

[Decisione quadro del Consiglio 2008/909, come modificata dalla decisione quadro del Consiglio 2009/299, artt. 7, § 3, e 9, § 1, d)]

L’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che deve ritenersi soddisfatta la condizione della doppia incriminabilità in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, allorché gli elementi di fatto costitutivi del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall’autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé perseguibili penalmente anche nello Stato di esecuzione, qualora si fossero verificati nel territorio di quest’ultimo.

(v. punto 54 e dispositivo)